

DIAVERUM


Diaverum Italia S.r.l.

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO**


ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Indice

DEFINIZIONI	5
PARTE GENERALE.....	8
1. PREMESSA.....	8
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	8
2.1. Normativa	8
2.1.1. I Reati.....	8
2.1.2. I soggetti Destinatari del Decreto.....	13
2.1.3. Soggetti apicali e soggetti sottoposti	13
2.1.4. La condizione esimente	14
2.2. Le Linee Guida di Confindustria	15
3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO NELL'AMBITO DI DIAVERUM ITALIA S.R.L.	16
3.1. Struttura e business societario	16
3.2. Modello e Codice Etico	16
3.3. Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo	16
3.4. Principi generali per l'adozione del Modello	17
3.5. Modifiche e integrazioni del Modello	17
4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI DI SUPPORTO	18
4.1. Individuazione delle Attività a Rischio Reato	18
4.1.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione (e relativi Processi Strumentali)	19
4.1.2. Adempimenti societari.....	19
4.1.3. Sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e salute sul lavoro	20
4.1.4. Gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio in materia di riciclaggio	20
4.1.5. Gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici	21
4.1.6. Reati in materia ambientale	21
4.1.7. Reati di criminalità organizzata.....	21
4.1.8. Delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati	21
4.1.9. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	22
4.2. Analisi	22
4.2.1. La struttura delle schede intervista	22
4.2.2. Svolgimento delle interviste e valutazione del rischio	24
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	25

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 2 di 57

5.1.	Requisiti dell’Organismo di Vigilanza	25
5.2.	Modalità di nomina e di revoca dell’Organismo di Vigilanza	26
5.3.	Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza	27
5.4.	Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	29
5.5.	Reportistica prodotta dall’OdV	30
6.	LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	31
6.1.	Formazione e informazione dei Dipendenti	31
6.2.	Consulenti, collaboratori e fornitori	31
7.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	33
7.1.	Misure nei confronti di quadri, impiegati e altro personale dipendente	33
7.2.	Misure nei confronti dei dirigenti	35
7.3.	Misure nei confronti degli amministratori	35
7.4.	Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori	35
8.	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	36
	PARTE SPECIALE.....	38
I.	NORME EMANATE AI FINI DEL D.LGS. 231/01	38
I.I.	Fonti normative e interne	38
I.II.	Principi generali di comportamento	38
II.	APPROCCIO METODOLOGICO	39
III.	I POTENZIALI REATI.....	40
IV.	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	45
IV.I.	I principi di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	46
IV.II.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	48
V.	PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI.....	49
V.I.	I principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio Reati societari	49
V.II.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	50

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 3 di 57

VI. PREVENZIONE DEI REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 51

VI.I. I principi di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute del lavoro e del rispetto dell'ordinamento e degli obblighi in materia ambientale 52

VI.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 53

VII. PREVENZIONE DEI REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI..... 54

VII.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio di delitti informatici 54

VII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 55


VIII. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... 55

IX. ALTRE FATTISPECIE DI REATO 55

X. PREVENZIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DI IMMIGRATI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 56

X.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti di sfruttamento di lavoratori irregolari 57

X.II. Compiti dell'organismo di Vigilanza..... 57

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 4 di 57


Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della Società

DI AVERUM

DEFINIZIONI

- **“Attività/Area a Rischio Reato”, “Attività a Rischio” o “Attività Sensibili”:** Attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni e/o le condizioni per la commissione di Reati.
- **“CCNL”:** i Contratti Collettivo Nazionale di Lavoro applicabili ai Dipendenti della Società, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi vigente e successive modifiche e integrazioni, mentre per i dirigenti si tratta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti del terziario, distribuzione e servizi vigente e successive modificazioni e integrazioni.
- **“Codice Etico”:** il documento, approvato dall'organo dirigente quale espressione della politica societaria, che contiene i principi etici generali di comportamento - raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari dello stesso sono tenuti ad attenersi.
- **“Collaboratori”:** in generale, Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione anche con particolari poteri senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia coordinata e continuativa sia occasionale sia di lavoro autonomo *tout court* nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.
- **“Consulenti”:** coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica professionale in specifiche materie e in virtù della sottoscrizione di specifico contratto.
- **“Destinatari”:** gli Organi societari esistenti (ad eccezione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza), gli Amministratori e Liquidatori, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, Partner e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.
- **“D.Lgs. 231/01” o “Decreto”:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni e integrazioni.
- **“Dipendenti”:** persone sottoposte alla direzione e/o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione, e tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia tipo, con la Società.
- **“Fornitori”:** coloro i quali forniscono beni o servizi in favore della Società.
- **“Modello Organizzativo” o “Modello” o “Modello 231”:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Societari idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte dei Soggetti Apicali o dei Dipendenti.
- **“Organi Societari” o “Organi Sociali”:** il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti.


	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 5 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della Società

DIAVERUM

- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”:** l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sull’efficacia, funzionamento e osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Organo di Governo”:** l’Organo con idonei poteri di firma di rappresentanza e impegno della Società, individuato nello Statuto e successive integrazioni.
- **“Processi Strumentali”:** i processi tramite i quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione di reati, si possono realizzare atti e operazioni risultanti funzionali e utili rispetto alla commissione di alcune tipologie di Reati.
- **“Protocolli”:** le misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello e/o a supporto dello stesso al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.
- **“Reati”/“Reato”:** l’insieme dei reati/ il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. 231/01 e dalle successive modifiche e integrazioni.
- **“Società”:** Diaverum Italia S.r.l.
- **“Soggetti Apicali”:** soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l’Amministratore Delegato, i membri dell’eventuale Comitato Esecutivo, l’eventuale Direttore Generale, gli alti Dirigenti, i Dipendenti dotati di particolare autonomia e potere decisionale, gli eventuali institori, i procuratori.
- **“Soggetti Esterni”:** i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc..
- **“Soggetti sottoposti all’altrui direzione”:** soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutti i soggetti, siano essi Dipendenti, Collaboratori, Soggetti Esterni ecc. che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- **“Soggetti aziendali coinvolti”:** espressione utilizzata nella Parte Speciale per indicare gli organi societari, le aree e le funzioni aziendali ed in generale tutti i soggetti a rischio di commissione reati, con ciò ogni volta volendosi includere anche i soggetti esterni potenzialmente coinvolti.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 6 di 57

DIAVERUM

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. Premessa

La Società Diaverum Italia S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri Dipendenti.

Diaverum Italia S.r.l. ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'adozione e alla formalizzazione di un proprio modello organizzativo (di seguito anche "Modello") come previsto dal Decreto Legislativo n. 231/01 (di seguito anche "Decreto" o "D.Lgs. 231/01") .

A tal fine, la Società. ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi di governance (regole comportamentali, prassi consolidate, procedure, ecc.) alle finalità previste dal Decreto.

Il Modello e i principi in esso contenuti disciplinano i comportamenti degli Organi Societari, dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Consulenti, dei Fornitori, dei partner d'affari e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle "Attività Sensibili" per conto o nell'interesse della Società (di seguito "Destinatari").

2. Il Decreto Legislativo 231/01

2.1. Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha aggiunto alla responsabilità penale della persona fisica colpevole del reato, una nuova forma di responsabilità per l'ente nell'ambito del procedimento penale¹.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava indenne l'ente da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

2.1.1. I Reati

In origine, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (Legge 300/200). Delle quattro categorie di reati indicate nella legge delega, il legislatore ha, infatti, preso in considerazione soltanto i principali reati contro la pubblica amministrazione, ovvero quelli indicati agli **artt. 24** (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*) e **25** (*Concussione e Corruzione*) del D.Lgs. 231/01, evidenziando, nella relazione di accompagnamento al decreto, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Successivi interventi normativi hanno, pertanto, esteso il catalogo dei reati per i quali si applica la disciplina del Decreto.

L'art. 4 della legge 23 novembre 2001, n. 409² ha introdotto l'**art. 25-bis** nel Decreto relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo.

L'intervento più importante è stato attuato dal D.Lgs. 61/2002 che ha riformato la materia dei reati societari³, aggiungendo al Decreto l'**art. 25-ter**, ed estendendo la responsabilità ad alcune fattispecie di reati societari

¹ La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 231/2001.

² Legge n. 409/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

DIAVERUM

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio⁴, come invece previsto dal Decreto) della società da Amministratori, Direttori Generali, Liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. L'art. 25-ter disciplina, in particolare, i reati di: falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto⁵, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Successivamente, la legge di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"⁶, ha inserito l'art. 25-quater al Decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge trova inoltre applicazione (art. 25-quater, ult. co.) con riferimento alla commissione di delitti diversi da quelli espressamente richiamati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La legge contenente "Misure contro la tratta delle persone"⁷ ha, introdotto l'articolo 25-quinquies al Decreto, che estende il regime della responsabilità dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la Legge Comunitaria 2004⁸ (art. 9) che ha recepito mediante norme di immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la "Legge sul Risparmio"⁹ che ha apportato alcune modifiche e inasprimenti al regime della responsabilità delle persone giuridiche riguardo, tra l'altro, ai reati societari.

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l'ambito di applicazione del Decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illeciti "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie dell'abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) e della manipolazione del mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/01).

La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è intervenuta sia sul codice civile che sul Testo Unico della Finanza (TUF).

Quanto al Codice Civile, è stato modificato l'art. 2637, che sanzionava il reato di aggio commesso su strumenti finanziari sia quotati che non quotati. La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggio posti in essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta

³ Il decreto legislativo n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Il decreto è stato pubblicato l'11 aprile 2002 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2002. Con questo provvedimento il Governo ha dato attuazione all'art. 11 della legge delega sulla riforma del diritto societario (l. n. 366/2001), approvata il 3 ottobre 2001. Le norme menzionate sono state successivamente modificate con la l. n. 262/2005 citata nel seguito.

⁴ Il vantaggio "fa riferimento alla concreta acquisizione economica per l'ente mentre l'interesse implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità" Tribunale di Milano, Ordinanza 20 dicembre 2004, Presidente Piffer, in *Diritto e pratica delle società*, 2005 n.6, 69.


⁵ L'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto è stato abrogato e sostituito con l'art. 173-bis TUF, che sanziona l'identica ipotesi criminosa. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter del D.lgs. n.231/2001 non è stato aggiornato e sostituito con l'indicazione dell'art. 173-bis TUF, comportando notevoli dubbi interpretativi.

⁶ Legge n. 7/2003, in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003.

⁷ Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone". Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195.

⁸ Legge 18 aprile 2005, n. 62, contenente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004". Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76.

⁹ Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 208.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 9 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

DIAVERUM

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del TUF in materia di manipolazione di mercato. È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società emittenti disciplinate dal TUF la nuova fattispecie dell'*insider trading* (o abuso di informazioni privilegiate).

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e ha modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla legge n. 7/2006¹⁰, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, dalla legge n. 38/2006¹¹, contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*" e, infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000¹².

La legge sulla prevenzione e il divieto delle c.d. pratiche di infibulazione, ha pertanto esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.) introducendo l'**art. 25-quater.1**.

La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente ex Decreto 231, estendendo l'applicazione della stessa anche alle ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori, "pedopornografia virtuale", (**art. 25-quinquies**).

La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, ha stabilito l'applicazione del Decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione per delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia¹³ con carattere transazionale.

Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'introduzione dell'**art. 25-septies** nell'impianto normativo del D.Lgs. 231/01, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano mediante la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹⁴.

In seguito, con l'emanazione del D.Lgs. 81/2008¹⁵, il legislatore ha dato applicazione all'art.1 della Legge n. 123/2007, il quale prevedeva una delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

¹⁰ Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.


¹¹ Legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.

¹² Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91.

¹³ La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di transnazionalità è stata successivamente abrogata dal D.lgs. n.231 del 21 novembre 2007.

¹⁴ Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", pubblicata in G.U. 10 agosto 2007, n. 185.

¹⁵ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", pubblicato nella G.U. 30 Aprile 2008, n. 108.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 10 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

DIAVERUM

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

L'articolo 30 di suddetto decreto individua i requisiti del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato, mentre l'articolo 300 introduce alcune modifiche all'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con il **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)¹⁶. Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo (art. **25-octies**).

Attraverso la **legge n.° 48 del 18 Marzo 2008**¹⁷, è stata data esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. Con l'art. 7 del testo definitivamente approvato dal Parlamento è stato aggiornato il D.Lgs. 231/01 introducendo l'art. **24-bis**, disciplinante le ipotesi di illeciti amministrativi degli enti per i Reati informatici posti in essere da soggetti che si trovino in posizione apicale o dipendente nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 24-bis prevede la possibilità di comminare all'ente le sanzioni interdittive descritte dall'art. 9¹⁸.

Il legislatore è intervenuto sul D.Lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti:

- "disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia" (Legge 94/09);
- "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (Legge 99/09).

L'approvazione della Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 (art. 2 co. 29) recante le disposizioni in materia di sicurezza pubblica, introduce nel D.Lgs. 231/01 il nuovo art. **24-ter**¹⁹ concernente i delitti di criminalità

¹⁶ Il D.Lgs. n.231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.


¹⁷ Legge 18 Marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicato nella G.U. 4 Aprile 2008, n. 80.

¹⁸ In particolare si prevede che nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.), di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (617-quinquiesc.p.), di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.) e di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.) - saranno applicabili le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e, infine, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si applicheranno, invece, le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito in caso di commissione del Reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.) e di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (615-quinquies c.p.).

Infine per i Reati previsti dal terzo comma dell'art. 24-bis applicheranno le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, ancora, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

¹⁹ In particolare si prevede l'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – Associazione per delinquere, se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (416 c.p. sesto comma), associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DRP 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 11 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

organizzata. Il nuovo articolo pone in primo piano la rilevanza dei reati associativi, in particolare, i reati di associazione a delinquere, di tipo mafioso e per traffico di stupefacenti, in precedenza rilevanti ai soli fini transazionali, e che amplia le fattispecie di reati suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente ai reati di scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione e i delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. L'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva, infatti, già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

La legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 recante le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" introduce nel D.Lgs. 231/01 il nuovo **art. 25-bis.1** segnando l'ingresso delle fattispecie di reato connesse ai delitti contro l'industria e il commercio²⁰, e l'**art. 25-novies** concernente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore²¹. L'approvazione della succitata legge ha portato alla nuova formulazione dell'**art. 25-bis (Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** introducendo i reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento²².

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009²³ introduce nel D.Lgs. 231/01 il nuovo **art. 25-decies** che applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, in relazione alla commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs. n.121, entrato in vigore il 16 agosto, che recepisce la Direttiva 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE, dando seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla Direttiva, fino ad oggi non sancite come reati, ed introducendo responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura ambientale tramite l'introduzione nel D.Lgs. 231/01 del nuovo **art. 25-undecies**.

Da ultimo si segnala che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 190 del 06.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha modificato il D.Lgs. 231/2001 introducendo due ulteriori reati presupposto.

All'art. 25 del predetto Decreto è stato inserito il richiamo alla nuova fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 319-quater c.p. rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità", in forza della quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,


psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), associazione per delinquere (416 c.p. ad eccezione del sesto comma) e delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

²⁰ *In particolare si prevede l'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.) e frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.).*

²¹ *Legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", artt. 171,171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies.*

²² *Le modifiche nel corpo dell'articolo prevedono l'introduzione della lettera f-bis e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).*

²³ *Legge n. 116 del 3 agosto 2009 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".*

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 12 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

La legge di cui sopra, inoltre, ha introdotto fra i reati presupposto, all'art. 25 ter, anche la fattispecie di “Corruzione tra privati” prevista e punita dall'art. 2635 c.c. che, nella sua nuova versione, recita “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Da ultimo, l'aggiornamento apportato dal Decreto Legislativo n. 109/2012 al Decreto Legislativo n. 231/2001 ha ampliato il ventaglio dei reati presupposto all'“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, introducendo l'articolo 25 duodecies che estende l'applicazione del Decreto alle aziende che si siano avvalse di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 268/1998 “Testo Unico Immigrazione” in termini di numero di lavoratori (se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre), età (se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa) e condizioni lavorative (se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale).

Dunque, tre nuovi reati sono entrati a pieno titolo nel novero dei reati fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente derivante da reato.

2.1.2.I soggetti Destinatari del Decreto

La legge individua quali **soggetti Destinatari** “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1, co. 2). Il quadro descrittivo non si applica “*allo Stato, agli enti pubblici territoriali nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*” (art. 1, co. 3).


Come si vede, la platea dei Destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che operano nel settore pubblico. È indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.).

E' opportuno ricordare che la responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di Reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

2.1.3.Soggetti apicali e soggetti sottoposti

L'ente non avrà alcuna responsabilità se gli autori del reato, siano essi Soggetti Apicali o Sottoposti all'altrui vigilanza, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sotto altro profilo la norma distingue due differenti ipotesi:

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 13 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- per i Reati commessi da Soggetti Apicali (art. 5 comma 1 lett. a) il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere della prova: invero, è compito dell'Ente – funzionale alla pronuncia di esclusione di responsabilità – dimostrare che:
 - l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato dall'ente a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
 - le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Se il reato è commesso da soggetti Sottoposti all'altrui direzione (art. 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile nelle ipotesi in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In tali circostanze la prova della responsabilità dell'ente graverà sulla pubblica accusa.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto, qualora "l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".


2.1.4. La condizione esimente

L'art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello, ossia l'Organismo di Vigilanza. Di conseguenza una forma specifica di esonero della responsabilità si ottiene qualora la società dimostri che:

- a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

L'"esonero" dalle responsabilità della Società passa attraverso il giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del Modello, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico della persona giuridica imputata della commissione del reato. Dunque, la formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa finalità impone agli enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore. L'adozione del Modello, così come le sue integrazioni e modificazioni, divengono pertanto – anche in assenza di uno specifico obbligo legislativo – strumenti necessari di tutela della Società.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 14 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

Come già detto, l'applicazione delle non trascurabili sanzioni previste dal Decreto incide direttamente sugli interessi economici dei soci. Talché, il Consiglio di Amministrazione deve garantire l'implementazione del Modello e il rispetto effettivo dei protocolli preventivi nelle aree a rischio reato, anche in prospettiva dinamica, e in relazione a esigenze future. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione si avvarrà dei responsabili delle varie aree e funzioni interessate dalle attività a rischio reato e dell'Organismo di Vigilanza che eserciterà i propri autonomi poteri di iniziativa e controllo su dette aree.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell'elaborazione dei modelli e nell'individuazione di un organo di controllo, le Linee Guida predisposte da Confindustria contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D.Lgs. 231/01, e quindi tali da rivestire un importante ruolo ispiratore nella costruzione del Modello e dell'Organismo di controllo con i relativi compiti da parte del singolo ente.

2.2. Le Linee Guida di Confindustria

L'adozione del modello per espressa previsione normativa, può avvenire sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria. Nel redigere il presente Modello si è tenuto conto delle linee guida elaborate dalla associazione di categoria Confindustria.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello sono individuate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:


- a) **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/ settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal Decreto;
- b) **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. Protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dei Reati ex D.Lgs. 231/01 che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono così individuate dalle Linee guida di categoria:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di controllo di gestione;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
- c) **la nomina dell'Organismo di Vigilanza** (di seguito anche OdV), ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
 - d) **la previsione di un adeguato sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 15 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società



3. Adozione del Modello Organizzativo nell'ambito di Diaverum Italia S.r.l.

3.1. Struttura e business societario

L'attività di Diaverum Italia S.r.l. consiste nel fornire ai propri pazienti supporto clinico e psicologico nonché cure personalizzate di nefrodialisi. Diaverum Italia S.r.l., nata sulle fondamenta di Gambro Healthcare, ha sede in Carpi (Modena) e, ad oggi, controlla 23 cliniche dislocate in Sicilia, Puglia, Lazio ed Abruzzo con oltre 1.100 Pazienti emodializzati ed è in costante crescita. Il Gruppo è leader a livello mondiale per le cure nefro-dialitiche e il maggior fornitore indipendente di servizi in Europa. L'esperienza nel settore delle cure nefro-dialitiche è iniziata quasi 20 anni fa, quando fu fondata la prima clinica per dialisi.

Diaverum è presente anche nei seguenti paesi: Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna, Uruguay, Argentina, Australia, Cile, Francia, Germania, Ungheria e Romania.

3.2. Modello e Codice Etico

La Società intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società stessa nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, la Società ha manifestato la volontà di dotarsi di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che Diaverum Italia S.r.l. riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha pertanto una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottabile anche in via autonoma da parte della Società. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, elemento rilevante del Modello medesimo.


3.3. Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01 e considerate a rischio per le attività svolte da Diaverum Italia S.r.l..

La Parte Generale ha la funzione di definire i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose.

La Parte Speciale ha la funzione di:

- individuare le fonti normative a cui si devono attenere i Destinatari;
- ripercorrere l'approccio metodologico utilizzato al fine della predisposizione del Modello;
- individuare i singoli reati concretamente e potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive;
- individuare i principi comportamentali da rispettare e attuare;
- definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza relativamente alle singole aree a rischio.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 16 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

3.4. Principi generali per l'adozione del Modello

L'adozione del Modello organizzativo è attuata secondo i seguenti criteri generali:

- Predisposizione e aggiornamento del Modello.

La predisposizione e il varo del Modello nonché l'aggiornamento del medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare, sono rimessi alla Diaverum Italia S.r.l..

- Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.

È rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività in concreto poste in essere.

- Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.

È affidato all'Organismo di Vigilanza di Diaverum Italia S.r.l. il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello nell'ambito della Società per assicurare al Modello medesimo una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole funzioni aziendali.

In conformità ai criteri sopra indicati il Modello trova attuazione come esplicitato nei paragrafi successivi.


3.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Il presente Modello, in seguito all'attività condotta, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Diaverum Italia S.r.l. con delibera del 29 giugno 2012.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a) del decreto legislativo, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dello stesso Organo Dirigente di Diaverum Italia S.r.l.

È peraltro riconosciuta al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o ai Consiglieri Delegati la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Il Modello medesimo può prevedere inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva del Presidente, dell'Amministratore delegato e/o eventuali Consiglieri Delegati e in altre parti la competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza, ad apportare integrazioni di carattere specifico.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 17 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

4. Metodologia seguita per l'individuazione delle Attività Sensibili e dei Processi di Supporto

L'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 231/01 prescrive l'individuazione delle cosiddette "Aree Sensibili" o "a Rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui si potrebbe verificare la commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori/processi considerati a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

L'iter metodologico seguito dalla Società per l'individuazione delle Attività Sensibili e dei Processi di Supporto alla realizzazione di alcune tipologie di reati è frazionabile nelle seguenti fasi:

- **Fase di Scoping:** definizione dettagliata del perimetro oggetto di valutazione e individuazione, attraverso questionari specifici rivolti ai Soggetti Apicali, dei processi aziendali rilevanti e dei relativi referenti.
- **Fase di Analisi:** valutazione del sistema di controllo interno in essere, raccolta, mediante:
 - interviste e analisi documentale,
 - definizione della mappa delle principali attività a rischio reato,
 - individuazione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti configurati come reati e per i quali sia prevista una responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo,
 - l'analisi e la valutazione dei punti di debolezza individuati e la determinazione dei possibili rimedi.

4.1. Individuazione delle Attività a Rischio Reato

Al fine di individuare specificamente e in concreto le aree di Attività a Rischio di commissione di Reato (di seguito "Attività a Rischio" o "Attività Sensibili") si è proceduto ad un'analisi della struttura societaria e organizzativa di Diaverum Italia S.r.l.. Detta analisi è stata condotta sulla base della documentazione messa a disposizione dalla Società.

In relazione alle previsioni di cui all'art. 5, co. 1 lett. a) e lett. b) del Decreto, si è provveduto ad individuare i soggetti la cui condotta, potenzialmente illecita, potrebbe configurare, in astratto, una responsabilità in capo all'ente.


La norma citata si riferisce al Personale Apicale e al Personale sottoposto all'altrui direzione e Diaverum Italia S.r.l. ha interpretato tale dizione legislativa riferendola anche a soggetti con i quali intrattiene rapporti stabili e continuativi, pur esterni all'azienda, in quanto, a vario titolo e nelle diverse forme consentite dal nostro ordinamento, prestatori di lavoro autonomo.

La Società intende quindi richiedere che anche i soggetti di cui sopra siano destinatari del Modello e ne pretende il rispetto.

Successivamente all'attività di scoping sono state effettuate alcune interviste preliminari al top management e ai Responsabili di funzione, per identificare nel dettaglio, oltre alle principali aree di Attività a Rischio e i Processi di Supporto, i referenti direttamente coinvolti.

All'esito di questo processo, le attività sotto elencate – con le specificazioni di cui al punto 4.1.1. e segg. e di cui alla Parte Speciale del presente Modello – sono risultate presentare, in astratto, il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e sono quindi state oggetto di specifiche e approfondite analisi:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 18 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- adempimenti societari;
- sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio riciclaggio;
- gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici;
- gestione delle attività concernenti la tutela dell'ambiente;

Per la tipologia di business che caratterizza la Società e sulla base di una valutazione prognostica su ogni singolo reato previsto dal Decreto, Diaverum Italia S.r.l. ha ritenuto pressoché limitato il rischio reato relativo alle altre residue ipotesi criminose previste dal Decreto.

Inoltre, per quanto concerne i reati di cui l'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001, Reati di *criminalità organizzata*, la Società, in seguito ad un approfondimento sul tema, ha convenuto come le aree a rischio individuate nel presente documento siano meritevoli di attenzione circa la possibilità di commissione di reati di natura associativa così come delineati dal Decreto stesso.

4.1.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione (e relativi Processi Strumentali)

Le aree di attività potenzialmente "a rischio" o "sensibili" riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono qui di seguito elencate:

- gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- gestione delle attività progettuali nell'ambito di servizi resi ad enti pubblici ovvero che coinvolgono enti pubblici come parti interessate;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi e in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima;
- gestione dei rapporti con le authorities;
- gestione dei contenziosi attivi e passivi.

Unitamente all'individuazione delle Aree di attività potenzialmente a Rischio o Sensibili riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale della Società, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.


I Processi Strumentali alla realizzazione dei reati previsti dal Decreto ritenuti rilevanti per Diaverum Italia S.r.l. sono qui di seguito elencati:

- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle liberalità generiche;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- selezione, assunzione, amministrazione del personale e gestione dei benefit;
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

4.1.2. Adempimenti societari

Le aree di attività potenzialmente "sensibili" che fanno riferimento agli adempimenti societari riguardano:

- la gestione della contabilità generale;
- la predisposizione dei progetti di bilancio civilistico e del consolidato;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 19 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DI AVERUM

- la predisposizione di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie;
- la gestione di altri adempimenti in materia societaria.

4.1.3. Sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e salute sul lavoro

L'introduzione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (con il recepimento dell'art. 25-septies nell'impianto normativo del D.Lgs. 231/01) in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e le successive variazioni attuate con l'emanazione del D.Lgs. 81/2008, hanno portato a una analisi accurata in relazione alla gestione degli adempimenti prescritti e ai requisiti previsti dall'art. 30 di suddetto decreto legislativo.

Temi quali:

- la gestione degli adempimenti relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge e sulla base delle Linee Guida UNI-INAIL o British Standard OHSAS 18001:2007,
- la gestione delle attività di valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti,
- la gestione delle attività di natura organizzativa e delle attività di sorveglianza sanitaria,
- gli adempimenti relativi alle attività di comunicazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e all'attività di vigilanza sull'efficacia delle procedure adottate e sul rispetto delle stesse, nonché delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori,

seppur contenuti in un'autonoma disciplina (T.U. n. 81/2008) sono stati valutati anche in relazione al Decreto L.gs 231/01 di sia in ordine ai poteri, alla responsabilità e alle competenze specifiche

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, in coordinamento con lo schema di cui al D.Lgs. 231/01 a cui fa espressamente rinvio, prevede che laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti e agli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità (cd. esimente).


Nello specifico, dai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell'ente sorgerebbe e sarebbe perseguita in sede penale nelle ipotesi di reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall'ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A titolo di esempio, risparmi indebiti e sproporzionati alle capacità dell'ente in materia di costi di manutenzione, misure di prevenzione degli infortuni, formazione degli addetti e dipendenti, potrebbero configurare un interesse o vantaggio per l'ente quali comportamenti in violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

4.1.4. Gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio in materia di riciclaggio

Con **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, nel cui art. 63 comma 3 il legislatore ha previsto l'introduzione dell'**art. 25-octies** nell'impianto legislativo del D.Lgs. 231/01, è stata data attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)²⁴. Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

²⁴ Il D.Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 20 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

4.1.5. Gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici

Mediante la promulgazione della **legge n.° 48 del 18 Marzo 2008**, nel cui articolo 7 il legislatore ha previsto l'introduzione dell'**art. 24-bis** nell'impianto normativo del D.Lgs. 231/01, il legislatore ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. Ciò ha comportato la precisazione degli ambiti sensibili ai contenuti di suddetta legge nonché un'analisi circa quanto previsto dal Documento Programmatico della Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati sensibili e dei sistemi informatici deputati al trattamento e archiviazione degli stessi.

4.1.6. Reati in materia ambientale

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.Lgs. n.121, entrato in vigore il 16 agosto, che recepisce la Direttiva 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE, dando seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla Direttiva, fino ad oggi non sancite come reati, ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali (nuovo art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

4.1.7. Reati di criminalità organizzata

Dall'approfondimento svolto in materia, le aree a rischio reato individuate nel presente documento sono tutte da considerarsi sensibili ai fini della commissione dei reati ex art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001. Per tale ragione il presente Modello, il sistema di controllo interno ivi descritto, nonché l'insieme delle procedure adottate, si possono considerare idonei a soddisfare le esigenze di tutela e controllo per quanto concerne le attività sensibili alla commissione dei reati in oggetto così come definiti dal legislatore.


4.1.8. Delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 190 del 06.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha modificato il D.Lgs. 231/2001 introducendo due ulteriori reati presupposto.

All'art. 25 del predetto Decreto (accanto a corruzione e concussione) è stato inserito il richiamo alla nuova fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 319-quater c.p. rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità", in forza della quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in questione si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella solo induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

L'introduzione di tale nuova fattispecie nell'alveo dei reati-presupposto non è di poco conto per l'Ente se si considera che, oltre al rischio che sia comminata una sanzione pecuniaria di entità compresa tra trecento a ottocento quote, vi è anche quello che venga applicata, quale misura interdittiva e per una durata non inferiore ad un anno, la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il commissariamento (ai sensi dell'art. 14, comma 3 D.Lgs. 231/2001, anche congiuntamente).

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 21 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

La legge di cui sopra, inoltre, ha introdotto fra i reati presupposto, anche la fattispecie di "Corruzione tra privati" prevista e punita dall'art. 2635 c.c. che, nella sua nuova versione, recita "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

Sotto il profilo sanzionatorio, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater c.p., giova precisare che l'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede quale reato-presupposto il delitto di corruzione tra privati, nei soli «casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice Civile» ai quale applica una sanzione pecuniaria dalle duecento alle quattrocento quote.

Pertanto, con riferimento a tale fattispecie una eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'Ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che «dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'art. 2635 cod. civ. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti).

4.1.9. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.


Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies dal titolo "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Tale articolo stabilisce che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22 comma 12 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1988 286 (Testo Unico in materia di Immigrazione) si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

L'articolo 22 comma 12 bis del Decreto in parola stabilisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa e se il lavoratori sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale. Il richiamato articolo 22 comma 12 del D.Lgs 286/98 stabilisce che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle legate al numero di lavoratori impiegati e alle condizioni di particolare sfruttamento l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

4.2. Analisi

4.2.1. La struttura delle schede intervista

L'analisi è stata condotta avvalendosi di schede intervista, distinte per Rischio-Reato e schede intervista per Processi Strumentali, contraddistinte da uno schema composto dalle seguenti categorie di informazioni:

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 22 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

Parte introduttiva

- Codifica: consente un'individuazione univoca e un costante allineamento tra i diversi strumenti utilizzati;
- Area di Attività a Rischio: definizione dell'area a rischio reato;
- Data intervista: indicazione della data di svolgimento dell'intervista;
- Referente: nominativo del referente;
- Funzione: ruolo ricoperto dal referente;
- Partecipanti: nominativo di eventuali altri partecipanti all'incontro.

Principali reati e modalità di esecuzione (solo per schede intervista Rischio-Reato)

Indicazione dei principali reati collegabili alla tipologia di attività svolta ed elencazione di alcuni esempi di modalità di esecuzione degli stessi.


Descrizione attività operativa

Presentazione dell'attività operativa eseguita dal referente con esplicito riferimento, ove possibile, alle procedure, policy, linee guida aziendali e alle attività di controllo svolte.

Protocolli specifici

Sulla base della descrizione dell'attività svolta fornita dal referente, nonché sulla base di analisi documentale sono state rilevate in modo schematico le attività di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **Regole comportamentali:** esistenza di formalizzati e condivisi principi etico-comportamentali di riferimento per tutto il personale della Società finalizzati a regolamentare i comportamenti connaturati all'esercizio dell'attività aziendale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Carta dei Valori aziendali, Codice Etico, ecc..
- **Procedure interne:** esistenza di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche:
 - adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività;
 - regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
 - chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell'operazione);
 - oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali;
 - previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.
- **Separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità e gestione dei flussi informativi/archiviazione:** esistenza di un sistema organizzativo che rispetti i requisiti di:
 - chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 23 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione dei ruoli) in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.
- **Controlli compensativi/di monitoraggio:** esistenza e documentazione di attività di controllo e monitoraggio che coinvolgano, con ruoli diversi, altre funzioni di controllo (interne e/o esterne), l'Alta Direzione e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentino un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da Diaverum Italia S.r.l.. I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo:
 - controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure;
 - attività di monitoraggio, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali e alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative;
 - attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

L'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio associato alle aree di Attività Sensibili e ai Processi Strumentali identificati è riportata nella documentazione elaborata nel corso delle attività di analisi, nonché delle eventuali attività di aggiornamento, ed è disponibile nell'ambito dei documenti di progetto utili alla definizione del presente documento.

4.2.2. Svolgimento delle interviste e valutazione del rischio


Per ognuna delle aree di Attività Sensibili individuate e per ogni Processo Strumentale, è stata predisposta una scheda intervista contenente la descrizione delle attività operative svolte e una prima valutazione dei Protocolli specifici (Regole comportamentali, procedure interne, segregazione e definizione dei ruoli, livelli autorizzativi, archiviazione, flussi informativi e controlli compensativi/di monitoraggio) esistenti nell'ambito delle medesime attività.

I predetti Protocolli specifici sono stati valutati sulla base della loro adeguatezza a rispondere alle specifiche esigenze di controllo ai fini del D.Lgs. 231/01 e rappresentano solo una parte degli "standard" costituenti il complessivo Sistema dei Controlli Interni della Società.

Le evidenze emerse in sede di intervista con i singoli referenti sono riepilogate all'interno di un documento che riporta, per ogni Protocollo specifico, i possibili miglioramenti atti a rafforzare la struttura del Sistema di Controllo Interno ovvero a costituire un ostacolo alla potenziale commissione di reati.

Dalla valutazione dei possibili miglioramenti deriva una scala di priorità di intervento finalizzata non solo all'adeguamento al D.Lgs. 231/01, ma anche al miglioramento della struttura organizzativa della Società.

Tutta la documentazione derivata dall'espletamento della fase di "Individuazione delle Attività a Rischio Reato", della fase di "Analisi" e delle successive eventuali attività di aggiornamento è agli atti della Società a disposizione degli Organi societari e dell'Organismo di Vigilanza nonché dei responsabili delle relative aree di attività e funzioni.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 24 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

5. Organismo di Vigilanza

Affinché la Società possa usufruire del c.d. esonero dalla responsabilità, il D.Lgs. 231/01 (art. 6) prevede che il Consiglio di Amministrazione abbia, tra l'altro:

- adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento di "reati rilevanti" (il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Diaverum Italia S.r.l.);
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un Organismo dell'ente dotato di autonomia e indipendenza con propri poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza o OdV). Il Consiglio di Amministrazione di Diaverum Italia S.r.l. ha affidato l'incarico all'OdV in data 29/06/2012.

L'affidamento di detti compiti all'OdV e il corretto, continuo ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai Soggetti Sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'Organismo a ciò deputato.

5.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'OdV deve possedere sono:

- Autonomia e indipendenza²⁵

La posizione dell'OdV nell'ambito della Società deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'Organo Amministrativo). Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff al CdA e prevedendo il "riporto" diretto all'Organo Amministrativo nel suo complesso, in modo insindacabile dagli altri organismi o dalle altre strutture e funzioni, anche di vertice, rispetto alle quali l'OdV è svincolato da qualsivoglia rapporto gerarchico.


A garanzia e tutela dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio l'OdV non può svolgere alcun compito operativo.

I membri dell'OdV di Diaverum Italia S.r.l., oltre alle competenze professionali e conoscenze tecniche richieste, sono in possesso di requisiti soggettivi di onorabilità e moralità²⁶, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela fino al quarto grado e/o coniugio con gli Organi Sociali e con i membri del CdA; tali requisiti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito.

²⁵ Si ritiene opportuno richiamare quanto recita effettivamente il D.Lgs. n.231/2001 in ordine alla citata esigenza di autonomia o indipendenza (quest'ultimo termine in particolare sta ad indicare l'indipendenza di giudizio dell'Organismo rispetto ai soggetti controllati): "art.6, comma 1, lett. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli".

Un minimo di riflessione ci conduce ad escludere la necessaria sovrapposibilità tra "soggetto autonomo ed indipendente" e l'esercizio "di autonomi poteri d'iniziativa e controllo".

²⁶ Con ciò volendosi escludere i casi di interdizione, inabilitazione o fallimento, di condanne per delitti contro la P.A., l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia politica, l'industria e commercio, per delitti per omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale sia comminata dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque; inoltre, i casi di misure di prevenzione per la legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa, di condanne per detenzione di stupefacenti e sostanze psicotrope; i procedimenti per reati presupposto ai sensi del Decreto e, nel caso di professionisti iscritti ad Albi professionali, i casi di sanzioni disciplinari quali la sospensione.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 25 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

In particolare i membri dell'Organismo devono possedere, e mantenere durante la carica, i seguenti requisiti:

- non essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente a partecipazioni rilevanti della Società;
- non trovarsi nelle condizioni giuridiche previste dall'articolo 2382 c.c. (di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- non essere titolari di incarichi esecutivi o delegati e non avere rapporti di parentela entro il 2° grado o di coniugio con coloro che li abbiano;
- non dovranno essere stati condannati (anche con riferimento al patteggiamento ex art 444 c.p.p.) per reati c.d. presupposto;
- non dovranno essere sottoposti ad indagine per reati di cui il modello mira alla prevenzione, ovvero ad altri reati ritenuti dal Consiglio di Amministrazione gravi ed incompatibili con il ruolo e le funzioni dell'Organismo.

In tutti questi casi, comunque, il Consiglio di Amministrazione può valutare le argomentazioni dell'interessato e, con il parere favorevole degli altri membri dell'Organismo, decidere con adeguata motivazione di non procedere alla sostituzione dello stesso mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo.

- Professionalità

L'OdV deve possedere adeguati strumenti e tecniche tali da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico particolare con specifico riguardo all'ambito penalistico. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

- Continuità di azione

Per poter garantire l'efficace e costante attuazione del Modello è necessaria la presenza di una struttura dedicata alla vigilanza sul rispetto del Modello priva, come detto, di mansioni operative interne che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa allo stesso Organismo, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.


- Altri requisiti

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e sulla tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo è in capo all'Organo Amministrativo stesso.

5.2. Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e la medesima deve obbligatoriamente indicare:

- il/i soggetto/i chiamato/i ad assumere il ruolo di OdV e le relative responsabilità;
- la durata in carica e, in ogni caso, l'ipotesi di revoca per giusta causa;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 26 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- i principali compiti cui l'OdV è chiamato nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo. L'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, ecc.;
- i poteri di cui l'Organismo deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- le tempistiche e gli organi Destinatari dell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza di Diaverum Italia S.r.l., è composto da due membri effettivi esterni e da un collaboratore interno alla Società con funzioni di segretario senza potere di voto.

Diaverum Italia S.r.l., ha effettuato la suddetta scelta in merito alla composizione dell'OdV, tra quelle possibili ed eterogenee elaborate in dottrina e prassi, in seguito a una valutazione delle proprie caratteristiche strutturali, dimensionali, operative e di business. In base a tali elementi, la Società ha ritenuto che, rispetto a soluzioni quali una compagine dell'OdV costituita solo di membri interni, ovvero all'opposto un OdV tutto composto da componenti esterni, dovesse prevalere un'esigenza di bilanciamento, che garantisca, nell'ambito di un organismo comunque collegiale, il contributo e l'apporto continuativo di almeno un componente interno con funzioni ed esperienza organizzativa, di controllo, di procedure, di verifiche. Tale figura è stata individuata nel responsabile della funzione Chief Accountant.

La Società ha, inoltre, ritenuto che dovessero essere assicurate all'OdV e quindi, attraverso la funzione di vigilanza e controllo che esso svolge, a beneficio della Società, anche competenze professionali esterne, attraverso la partecipazione di almeno un membro esterno, svincolate quindi da un ruolo e una funzione specifici aziendali e con una visione da un lato anche dottrinale e giuridica dei problemi che l'OdV si può trovare a dover affrontare, dall'altro comunque di competenza aziendalistica ed economica ad ampio raggio, con esperienza e conoscenze anche in materia di controllo dei flussi finanziari.

I componenti dell'OdV devono avere e mantenere le qualità richieste, di professionalità, competenza, esperienza specifica e non devono trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto le funzioni da svolgere.


In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/01 è consentita all'OdV la possibilità di affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

5.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 costituisce un'estrinsecazione, con un oggetto ben circoscritto (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio Sistema di Controllo Interno.

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'**effettività** del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole astratte prescritte dal Modello;
- disamina in merito all'**adeguatezza** del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, tutti i comportamenti illeciti;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 27 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM


- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti, monitorando costantemente nuovi interventi legislativi ed eventuali applicazioni giurisprudenziali in materia.

In particolare, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione ed eventuali altri organismi di controllo;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività e vigilare sull'attuazione dello stesso anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione;
- compiere verifiche e ispezioni, previste nel programma o ad hoc, al fine di accertare eventuali violazioni del Modello, anche richiedendo e acquisendo informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e funzione della Società ;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- promuovere il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- suggerire un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, nel rispetto della tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione dell'Organo Amministrativo;
- segnalare, all'organo competente, gli eventuali illeciti commessi individuati e promuovere le necessarie attività ispettive o di indagini interne e i relativi procedimenti disciplinari;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Qualora esistente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 231/2007. L'OdV ha altresì l'obbligo di vigilare sull'osservanza della normativa anticiclaggio e a comunicare le relative violazioni. La violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata dall'art. 55, comma 5, D.Lgs. cit..

È opportuno precisare sin da ora che il massimo vertice societario (es: Consiglio di Amministrazione), pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 28 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

DIAVERUM

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

responsabilità previste dal Codice Civile²⁷, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, co. 1, lett. a) e b)).

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'OdV, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti esterni.

Infine, l'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, supporti tecnici, ecc.).

5.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV dovranno pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta dalla parte speciale trattata nei capitoli successivi e alle indicazioni che si renderanno necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione di Reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

L'OdV della Società valuterà le segnalazioni ricevute, anche in forma anonima ove siano sufficientemente circostanziate, e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto qualora decida di procedere a una indagine interna.

L'OdV della Società agirà in modo da garantire l'autore della segnalazione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ambito aziendale, tutte le funzioni operative e manageriali della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:


- su base periodica, le informazioni identificate dallo stesso e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne, devono essere trasmesse nei tempi e nei modi definiti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle aree di Attività a Rischio e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV informazioni circa:

²⁷ Cfr. il nuovo art. 2392 cod. civ. "(Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale."

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 29 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con Diaverum Italia S.r.l. per i "Reati rilevanti" di cui al D.Lgs. 231/01;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i "Reati rilevanti" di cui al D.Lgs. 231/01;
- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai "Reati rilevanti" ex D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tali segnalazioni, formulate per iscritto e in forma anonima, potranno pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi dai principi etici della Società, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività. Le segnalazioni pervenute saranno approfonditamente valutate dall'OdV ed eventualmente indagate.

L'OdV riporterà, su base periodica, al Consiglio di Amministrazione, le violazioni del Modello emerse con riferimento alle segnalazioni suddette, i procedimenti disciplinari attivati, le sanzioni inflitte e i rimedi necessari in corso di esecuzione.

All'OdV deve essere tempestivamente comunicato qualsiasi aggiornamento della visura camerale societaria, ovvero qualsiasi atto che incida fattivamente nell'esercizio dei poteri e nella definizione del sistema di deleghe.


5.5. Reportistica prodotta dall'OdV

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a rispettare tre principali obblighi informativi:

- uno di **natura continuativa** nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente del CdA e/o dell'Amministratore Delegato, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia esso stesso accertato;
- uno su **base periodica** al Consiglio di Amministrazione, predisponendo una relazione semestrale, sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti e sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione, al fine di rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- uno di **natura occasionale**, secondo necessità, nei confronti del Consiglio di Amministrazione qualora la violazione riguardi i vertici apicali dell'Azienda, nonché il Consiglio di Amministrazione stesso.

L'Organismo potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni o chiarimenti da parte della Società di Revisione.

Lo stesso potrà, inoltre, essere convocato e/o potrà chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 30 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

6.1. Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'attuazione e a garanzia dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Diaverum Italia S.r.l. perseguire una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta della Società attraverso una costante diffusione degli stessi alle risorse della stessa, prevedendo un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con l'ufficio dedicato agli aspetti legati al sistema Qualità e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'informazione e la formazione riguardano anche il Personale Apicale, ed è realizzata in tutte le circostanze ritenute necessarie, sia soggettive, quali l'assunzione e/o inizio del rapporto, che oggettive, ad esempio a fronte di modificazioni di rilievo del Modello ovvero del verificarsi di circostanze anche di diritto, ad esempio significative integrazioni al D.Lgs. 231/01.

Il Personale e i Collaboratori sono tenuti a partecipare alle iniziative di informazione e formazione, poiché esse rientrano negli obblighi contrattuali di lavoro.

Comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti – che sottoscrivono un apposito modulo – viene consegnato un set informativo con i contenuti base del D.Lgs 231/01 (es. Codice Etico, Modello, insieme al materiale eventualmente previsto da prassi aziendale).


Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, anche mediante sistemi di *e-learning* in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, la Società prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne. L'attività di formazione riguarda il Modello in riferimento al Decreto e le sue modificazioni e integrazioni ma anche il contesto operativo aziendale attraverso le linee gerarchiche, procedure, ruoli e funzioni, flussi di informazione ecc..

6.2. Consulenti, collaboratori e fornitori

In coordinamento con l'OdV di Diaverum Italia S.r.l. potranno essere istituiti nell'ambito della Società da parte dei responsabili delle relative funzioni e aree di attività ulteriori sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti, Collaboratori e Fornitori.

Inoltre saranno fornite a Soggetti Esterni alla Società (Consulenti, Collaboratori e Fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, e sulle conseguenze delle violazioni delle previsioni ivi contenute, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 31 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

I Soggetti Esterni devono essere informati del contenuto del Modello, che potrà essere reso loro noto anche mediante consegna *brevi manu* di parte dello stesso, e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto del D.Lgs. 231/01.


Nei confronti di terze parti contraenti (es. collaboratori, consulenti, agenti, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di Attività a Rischio rispetto ai reati mappati per conto o nell'interesse di Diaverum Italia S.r.l., i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con il Consulente Legale della Società, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/01;
- contenere, ove possibile, apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere comportamenti coerenti all'indirizzo di trasparenza e legalità perseguito dalla Società, ovvero a tenere comportamenti non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto stesso;
- contenere, ove possibile, apposita clausola rescissoria che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società devono contenere, ove possibile, la c.d. "Clausola D.lgs 231/01".

Per i contratti già in essere prima dell'adozione del Modello la Società provvederà all'invio di un'apposita informativa con allegata un'attestazione di presa visione della stessa che dovrà essere restituita controfirmata a Diaverum Italia S.r.l.

In ogni caso, e in particolare ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, la Società dovrà inviare alle terze parti contraenti una copia del Codice Etico, oltre alle citate informative.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 32 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

7. Sistema disciplinare

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

Il sistema disciplinare si rivolge a tutti i destinatari, i cui comportamenti non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello – ivi ricomprendendo le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello – costituiscono inadempimento e fonte di responsabilità contrattuale in rapporto alla quale sono previste sanzioni di natura disciplinare e, per i soggetti esterni, di carattere contrattuale.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dalla funzione di controllo interno o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei destinatari sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, alla funzione Risorse Umane, la quale sottoporrà alla previa autorizzazione del Organo Amministrativo l'adozione dei provvedimenti nei confronti dei dirigenti.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei Soggetti Esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

L'applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni è indipendente dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale nel caso in cui il comportamento de quo integri una qualunque fattispecie di reato. Esso riceve la massima diffusione tra i Destinatari e in azienda è affisso in luogo accessibile a tutti i Dipendenti.


I comportamenti rilevanti ai fini dell'adozione di misure sanzionatorie disciplinari e contrattuali nei confronti degli amministratori, dei dipendenti e di tutti i soggetti destinatari del Modello si dividono in:

- e) violazione di procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
- f) gravi infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venir meno la fiducia nei confronti dell'amministratore e/o del dipendente, nell'espletamento di attività a rischio di reato, quali ad esempio condotte dirette in modo inequivoco al compimento di un reato;
- g) comportamenti cui possa conseguire la determinazione di un danno morale e patrimoniale notevole o di una situazione di notevole pregiudizio alla Società e che non consentano la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, sia di lavoro che fiduciario, in quanto integrino fattispecie di reato o comportamenti di cui al paragrafo precedente sub lett. b) commessi con dolo.

7.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati e altro personale dipendente

La violazione da parte dei Dipendenti delle regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare e le norme in materia che ne dettano la disciplina sono l'art. 2104 c.c. sulla diligenza del prestatore di lavoro e l'art. 2105 c.c. sull'obbligo di fedeltà del medesimo, oltre all'art. 7 l. 30 maggio 1970 n. 300 per quanto attiene alle garanzie procedurali applicabili nella fattispecie. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esse vanno ad integrare quelle già previste dal codice disciplinare aziendale, e vengono adottate nel rispetto delle procedure ivi stabilite, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal Titolo V – Capo XXI "Doveri del personale e norme disciplinari" del CCNL ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento all'apparato sanzionatorio come disciplinato dalle norme pattizie citate di cui al CCNL (v. CAPO XXI cit.– "Doveri del personale e norme disciplinari").

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 33 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società


DIAVERUM

Le categorie adottate descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto può dar luogo, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della condotta da parte del dipendente, all'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

- richiamo verbale nel caso in cui siano violate le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non si osservino le procedure prescritte, si ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, si ometta di svolgere controlli, ecc.) o sia adottato, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- "biasimo inflitto per iscritto" nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello e rientranti tra le ipotesi di cui al par. 6 lett. a);
- "multa" in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione nel caso di reiterazione di condotte sanzionabili con il biasimo inflitto per iscritto, sino a tre volte, ovvero inosservanza dei principi e delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero nell'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nell'espletamento di Attività nelle Aree a Rischio, e rientranti nelle ipotesi di cui al par. 6 lett. a) che precede;
- "sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni" nel caso di reiterazione fino a tre volte dei comportamenti di cui al par. 6 lett. a) ovvero inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di adozione, nell'espletamento delle Attività nelle aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, e rientranti nelle ipotesi di cui al par. 6 lett. b) e c) che precede;
- licenziamento per mancanze (ai sensi dell'art. 25 del CCNL) con preavviso nel caso in cui il lavoratore adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- licenziamento per mancanze (ai sensi dell'art. 25 del CCNL) senza preavviso nel caso in cui il lavoratore adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.
- "licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge" nel caso in cui il lavoratore adottati, nell'espletamento delle Attività nelle aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, e rientranti nelle ipotesi di cui al par. 6 lett. b) e c) che precede.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Diaverum Italia S.r.l., in relazione:

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 34 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

7.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti opportuni.

La Società in forza dell'art. 6 co. 2, lett. e) D.Lgs. 231/01, ritiene opportuno prevedere la garanzia procedurale prevista dallo Statuto dei Lavoratori – L. 300/70 art. 7 - anche ai Dirigenti.

Tenuto conto della gravità della/e violazione/i e della loro eventuale reiterazione e della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, in caso di violazioni delle disposizioni previste dal Modello, il Dirigente sarà soggetto alle seguenti sanzioni:

- lettera di richiamo (violazioni di lieve entità);
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione (violazione di grave entità);
- risoluzione del rapporto (violazioni di grave entità e con pregiudizio per la società).

Resta salvo il diritto al risarcimento per eventuali danni cagionati alla società da parte del Dirigente.

7.3. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello e/o dei relativi Protocolli da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza – venuto a conoscenza di ciò - informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative.


Il Consiglio di Amministrazione potrà considerare gravi violazioni del Modello e/o dei relativi Protocolli da parte degli Amministratori della Società ipotesi di giusta causa di revoca dell'amministratore. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di reato.

La Società potrà irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche sanzioni quali la censura scritta o altra prevista dalla normativa italiana giuslavoristica.

7.4. Misure nei confronti dei consulenti e collaboratori

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei collaboratori delle regole di cui al Modello adottato dalla Società agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate, siano esse clausole penali, previsioni di sospensione da deleghe e/o cariche, perdita del diritto a premi di compenso ecc..

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni anche non patrimoniali alla società, (ad.es. nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01).

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 35 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM


8. Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di Attività a Rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Diaverum Italia S.r.l. (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 36 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società


DIAVERUM

DIAVERUM

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 37 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della Società

DIAVERUM

PARTE SPECIALE

I. Norme emanate ai fini del D.Lgs. 231/01

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i destinatari, come già definiti nella Parte Generale (gli Organi societari, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della società) devono porre in essere affinché adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 231/01 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati, e di qualunque comportamento illecito.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le norme/Protocolli che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- indicare espressamente i comportamenti vietati ai destinatari che siano tali da integrare le fattispecie di reato considerate e/o tali da poter potenzialmente integrare dette fattispecie;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

I.I. Fonti normative e interne


I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- alle previsioni dello Statuto sociale;
- al Codice Etico (in fase di aggiornamento e costruzione);
- alle presenti norme;
- alle altre deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- alle procedure organizzative interne e ai protocolli specifici, che la società formalizza in relazione alle diverse aree di attività, e con particolare riguardo alle aree a rischio reato, e di cui cura l'opportuna diffusione. Le procedure e i protocolli specifici restano agli atti della Società e sotto la vigilanza e il controllo dell'OdV sia per la parte di competenza e di aggiornamento, qualora necessario, sia ai fini della vigilanza, del rispetto e dell'adeguamento delle medesime.

I.II. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari devono astenersi dal:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, favorire o istigare qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo ai Reati considerati dal D.Lgs. 231/01 e da norme ad esso facenti riferimento;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente generare situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. o di ogni altra autorità pubblica in relazione a quanto previsto dalle differenti ipotesi di reato.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l.
	Issued by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 29/06/12	Reviewed: version 0.0
	Privacy note:		Page 38 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

II. Approccio metodologico

Il processo che ha consentito di pervenire ad una mappatura documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01 e dei relativi presidi di controllo, al fine della valutazione del rischio potenziale di compimento di "Reati rilevanti", della corretta progettazione delle misure preventive e della valutazione del rischio residuo, che deve presentare un livello accettabile, è descritto nei capitoli che seguono.

L'analisi che ha condotto all'identificazione delle Attività Sensibili ai fini della commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01 si è svolta secondo l'approccio di *risk management* e in conformità alle Linee Guida emanate dall'associazione di categoria "Confindustria" e in armonia con le peculiarità che contraddistinguono la Società.

Il lavoro è iniziato con l'analisi della struttura organizzativa della Società acquisendo la seguente documentazione:

- Poteri e procure;
- Disposizioni organizzative, procedure e protocolli specifici esistenti e organigramma;
- Manuale e procedure del Sistema Qualità.

Per ognuna delle aree di Attività a Rischio Reato si è provveduto ad identificare gli ambiti di rischio e le conseguenti attività in cui si estrinseca ciascun processo aziendale.

Le attività a rischio e gli owner responsabili delle stesse sono state rilevate in sede di intervista preliminare con l'Amministratore Delegato della Società, sulla base di una preselezione.

L'intervista ha permesso di:

- spiegare ai responsabili la *ratio* del D.Lgs. 231/01 e le linee guida seguite nell'elaborazione degli schemi di analisi;
- valutare la correttezza delle ipotesi formulate in prima battuta e basate sulle evidenze documentali;
- pervenire a schemi semplificati con l'individuazione delle aree a Rischio-Reato e dei corrispondenti referenti.


L'output che ne è seguito è una matrice di scoping nella quale è stata formalizzata l'associazione di ogni Attività a Rischio Reato ritenuta sensibile con il relativo owner, propedeutica allo svolgimento delle successive interviste.

Le suddette interviste sono state formalizzate all'interno di un modulo denominato "*Schede Intervista*" suddiviso in:

- Schede Intervista "Rischio-Reato";
- Schede Intervista "Processi Strumentali".

Le interviste hanno permesso di:

- approfondire gli ambiti in cui i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 possono essere commessi considerando le attività di controllo e di monitoraggio svolte;
- approfondire la struttura del sistema delle deleghe, individuando in maniera appropriata in particolare i poteri di firma e di spesa, in modo da valutare con miglior accuratezza il livello di autonomia e responsabilità di ciascuno nonché il grado di supervisione e le correlate attività di rendicontazione;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 39 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- individuare i rapporti di coordinamento con altre funzioni e le relative responsabilità;
- indagare l'esistenza di prassi operative di fatto seguite ma non formalizzate e proporre la formalizzazione di tali regole, ove ritenuto necessario in base alla rischiosità del processo;
- dare una prima valutazione sull'idoneità delle procedure operative a vigilare sull'insorgere dei rischi di compimento di "Reati rilevanti";
- dare una prima valutazione sull'idoneità del flusso informativo e del sistema di archiviazione e tracciabilità della documentazione.

Gli output che ne sono seguiti sono:

- una matrice per la valutazione dei rischi reato che costituisce la base di lavoro per l'implementazione dei presidi procedurali;
- una matrice per la valutazione dei Processi Strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le schede interviste e le matrici riepilogative sono conservate agli atti della Società e sono a disposizione degli aventi diritto per qualsiasi verifica si ritenesse opportuna.

L'approccio ivi descritto costituisce il riferimento metodologico di cui la Società si avvale per lo svolgimento delle attività di aggiornamento del Modello. La documentazione prodotta, di volta in volta, è disponibile a integrazione dell'analisi precedente o in aggiornamento della stessa.

Per quanto attiene la partecipazione dei collaboratori e dei consulenti, ai fini della mappatura delle Attività a Rischio, la responsabilità delle stesse è ascrivita alle strutture organizzative deputate al coordinamento e controllo della prestazione. L'efficacia nel tempo del Modello 231 è così svincolata dalla variabilità delle prestazioni dei collaboratori/ consulenti.


III. I potenziali Reati

Di seguito sono riportati tutti i reati presupposto considerati nell'ambito della mappatura delle potenziali modalità attuative degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01 e dei relativi presidi di controllo. Le valutazioni in merito alle ipotesi di reato concretamente realizzabili nell'Ente sono descritte nei capitoli che seguono.

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione ex art. 24, D.Lgs. 231/01:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati ex art. 24-bis, D.Lgs. 231/01:

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 40 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM


- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quarter);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quarter c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata ex art. 24-ter, D.Lgs. 231/01:

- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ex art. 25, D.Lgs. 231/01:

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 41 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25-bis, D.Lgs. 231/01:


- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis1, D.Lgs. 231/01:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.).

Reati societari ex art. 25-ter D.Lgs. 231/01:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. e art. 174-bis TUF);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 42 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. 25-quater, D.Lgs. 231/01:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York del 9 dicembre 1999, art. 2.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25-quater1, D.Lgs. 231/01:


- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato ex art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF);

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 43 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- Responsabilità dell'ente dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato che introduce gli artt. 187-bis e 187-ter del TUF (art. 187-quinquies TUF).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25-septies, D.Lgs. 231/01:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.).

Reati in materia di riciclaggio ex art. 25-octies, D.Lgs. 231/01:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Reati in materia di violazione dei diritti d'autore ex art. 25-novies D.Lgs. 231/01:

- Reati previsti dalla Legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e, in particolare, gli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies.

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25-decies, D.Lgs. 231/01:


- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia, introdotti dall'art. 10 della Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R. 309/90);
- Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 377-bis c.p.).

Reati in materia ambientale ex art. 25-undicies D.Lgs. 231/2001

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 e in particolare gli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis, 279 come specificato in seguito:
 - "Gestione dei rifiuti senza autorizzazione e Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata", (art. 137 commi 2,3,5,11,13 D.Lgs. 152/2006);

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 44 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256 commi 1,3,5,6 D.Lgs. 152/2006);
- "Bonifica dei siti" (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" (art. 258 comma 4 D.Lgs. 156/2006);
- "Traffico illecito di rifiuti" (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (art 260 D.Lgs. 152/2006);
- "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1)" (art 260- bis c. 6,7,8 D.Lgs. 152/2006);
- "Sanzioni in materia di immissioni in atmosfera" (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006)
- Reati previsti dalla Legge 150/1992 "Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione";
- Reati previsti dalla legge 549/1993, "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Termini per la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono". (art. 3 comma 6);
- Reati previsti dal D.Lgs. 202/2007, "Inquinamento doloso provocato dalle navi", (artt. 8 commi 1 e 2 e 9 commi 1 e 2);

Delitti di sfruttamento di immigrati irregolari introdotti dal d.lgs n. 109/2012


- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis Testo Unico in materia di Immigrazione).

IV. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01) sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato).

In relazione a tali Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di Attività a Rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione il cui ambito di rischio è:
 - la gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti istituzionali e/o altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
 - la gestione dei rapporti con soggetti istituzionali e/o Enti Pubblici potenziali committenti al fine di acquisire informazioni utili all'individuazione di nuove opportunità di business.
- Acquisizione di contratti con Enti Pubblici mediante trattativa privata ovvero partecipazione a procedure ad evidenza pubblica il cui ambito di rischio è:
 - la gestione dei rapporti con funzionari pubblici per l'acquisizione di incarichi;
 - nell'ipotesi di acquisizione di incarichi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, predisposizione della documentazione di offerta;
 - la negoziazione con gli Enti Pubblici del contratto e/o delle relative condizioni di vendita.
- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima il cui ambito di rischio è:
 - la gestione amministrativa (es: adempimenti fiscali, rapporti con uffici tributari, rapporti con CCIAA, Ufficio del Registro, Guardia di Finanza, ecc.) e relative verifiche ispettive;
 - la gestione del personale (es: rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, INPS, INAIL), gestione convenzione enti pubblici (es: disabili, ecc.) e relative verifiche ispettive;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 45 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- la gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, ecc.) per gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, anche in occasione di ispezioni/verifiche;
 - la gestione degli immobili di proprietà e non (A.S.L., rinnovo certificati, ecc.);
 - la gestione degli adempimenti relativi ai diritti di proprietà industriale o intellettuale (es: brevetti, marchi, diritto d'autore);
 - la gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi della L. 196/03.
- Gestione dei contenziosi il cui ambito del rischio è:
 - la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito di procedimenti amministrativi, civili o penali;
 - la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito delle cause di lavoro.
 - Richiesta, percezione e gestione di contributi e/o finanziamenti pubblici agevolati, il cui ambito del rischio è:
 - la gestione dei contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato, contributi o erogazioni pubbliche;
 - la realizzazione dei progetti agevolati e predisposizione/trasmisione all'Ente erogante di prospetti, relazioni, documenti di rendicontazione per l'ottenimento dell'erogazione;
 - la gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente Pubblico erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento, il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti sopra descritti sono individuati specifici Processi Strumentali alla commissione dei reati stessi aventi ad oggetto:


- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e delle liberalità generiche;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefits;
- gestione delle consulenze;
- selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

IV.I. I principi di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I presidi procedurali necessitano la maggiore trasparenza possibile dei processi decisionali che riguardano i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. In via generale, ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 46 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM


- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto di Diaverum Italia S.r.l. che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto di Diaverum Italia S.r.l. che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa a qualsiasi titolo influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche periodiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore in ordine a valutazioni tecnico-economiche della documentazione presentata;
- esibire documenti e/o dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

È inoltre fatto obbligo ai destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il soggetto interessato deve: (i) astenersi dal dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) e attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o nell'ambito di rapporti patrimoniali interni, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) e attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di dubbi e irregolarità circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile (in caso di dipendente) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) e inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Riveste una particolare importanza la formalizzazione in procedure dei seguenti aspetti:

- gestione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità generiche;
- gestione delle consulenze;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 47 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAPERUM

- gestione degli approvvigionamenti.

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di Diaverum Italia S.r.l., i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con il consulente legale della Società, ed elaborate in conformità con i principi contenuti nel D.Lgs. 231/01;
- contenere apposita dichiarazione di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegnarsi a tenere comportamenti coerenti all'indirizzo di trasparenza e legalità perseguito dalla Società, ovvero a tenere comportamenti non ricadenti nelle fattispecie di reato previste dal Decreto stesso;
- contenere, ove possibile, apposita clausola rescissoria che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società dovranno contenere, ove possibile, la c.d. Clausola 231.

Per i soggetti coinvolti in attività a rischio 231 (di cui sopra) e già contrattualmente legati a Diaverum Italia S.r.l. precedentemente all'adozione del Modello, la Società provvederà all'invio di un'informativa che porta a conoscenza gli stessi dell'adozione e dell'applicazione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 da parte della Società con allegata un'attestazione di presa visione che dovrà essere restituita controfirmata a Diaverum Italia S.r.l.

In ogni caso, e in particolare ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, la Società dovrà inviare alle terze parti contraenti una copia del Codice Etico di futura emanazione, oltre alle citate informative.


La documentazione relativa alle schede interviste è messa agli atti della società ed è a disposizione dell'OdV e degli aventi diritto.

IV.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, del sistema di deleghe vigente e del rispetto della procedura di comunicazione delle variazioni agli enti interessati;
- raccolta ed armonizzazione delle procedure interne e delle istruzioni poste a presidio delle attività individuate come rischiose;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni, dai dipendenti o da terzi;
- verifica dell'avvenuta attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche e/o integrazioni degli stessi.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di apicali e/o subordinati deve provvedere a dare immediata informazione ai vertici societari. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 48 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

V. Prevenzione dei Reati societari


In relazione ai Reati e alle condotte criminose sopra esplicitati relativamente ai Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01), l'area di Attività a Rischio che presenta profili di maggiore criticità risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la seguente:

- Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico e consolidamento, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria il cui ambito di rischio è:
 - la gestione della contabilità generale e la rilevazione, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio e delle situazioni patrimoniali da sottoporre alla delibera dell'Organo Amministrativo;
 - la predisposizione dei progetti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo;
 - la custodia delle scritture contabili e dei Libri Sociali e la predisposizione di relazioni, comunicazioni sociali e di mercato;
 - la predisposizione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alla gestione dei conferimenti, alla destinazione dell'utile, alle operazioni sul capitale e alle operazioni straordinarie;
 - la gestione di operazioni sul capitale sociale delle società del gruppo, ivi incluse attribuzioni di azioni o quote, eventuali sottoscrizioni reciproche e/o processi valutativi dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero di patrimonio della società nel caso di trasformazione;
 - le attività strumentali propedeutiche a convocazioni/delibere assembleari e gestione dei rapporti con tale organo sociale;
 - i rapporti con i revisori e i soci relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e consolidamento;
 - le relazioni infragruppo o con parti correlate.

V.I. I principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio Reati societari

I principi generali di comportamento prevedono che i Destinatari del Modello:

- si astengano dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel documento illustrativo del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- assumano un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Diaverum Italia S.r.l.;
- assumano un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- osservino rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agiscano sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 49 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

DIAVERUM

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

- assicurino il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali;
- osservino le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- si astengano dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuino con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- assumano un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa, di informazione e con gli analisti finanziari.

I destinatari consentono agli organi di controllo e alle società di revisione l'esercizio dei poteri che la legge loro affida.

I destinatari che abbiano conoscenza della richiesta di un socio di consultare la documentazione societaria devono segnalare il fatto all'unità organizzativa competente per i rapporti con i soci.


La documentazione relativa alle schede interviste è messa agli atti della società ed è a disposizione dell'OdV e degli aventi diritto.

V.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.) e riferisce con cadenza semestrale al C.d.A.

Ferma la necessità di un costante aggiornamento delle necessità in funzione dello sviluppo legislativo della materia e della volontà della Società di garantire la massima trasparenza, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- emanare o proporre che vengano create e/o aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, che lo certifica, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - verifica dell'indipendenza della società di revisione deputata alla certificazione finale;
- con riferimento alle altre Attività a Rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione della contabilità, alla predisposizione dei bilanci e alle altre attività amministrative connesse, volte a prevenire la commissione dei Reati;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 50 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni del Modello organizzativo informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

VI. Prevenzione dei Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.


Nelle ipotesi di commissione dei Reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Di seguito sono sintetizzati i presupposti per definire il fatto colposo:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi o gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche;
- soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;
- nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;
- il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se previsto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., ricomprendono anche l'art. 2087 c.c., che impone al Datore di Lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

In relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate nel capitolo 3, l'area di Attività a Rischio che presenta profili di maggiore criticità risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la seguente:

- Gestione degli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il cui ambito di rischio è:
 - la gestione degli adempimenti relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge (attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici) e sulla base delle Linee Guida UNI_INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 51 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- la gestione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- la gestione delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria;
- la gestione delle attività di comunicazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la gestione delle attività di vigilanza con riferimento all'efficacia delle procedure adottate e al rispetto delle stesse e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Diaverum Italia S.r.l. è assoggettata ai principi normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. A tal proposito il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, è stato predisposto e strutturato considerando tutti gli obblighi giuridici relativi così come previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 82/2008:


- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti fisici;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle necessarie procedure e misure di prevenzione e protezione conseguenti, anche in relazione ai rischi da interferenze;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni di legge obbligatorie;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 30 co. 3 del D.Lgs. 81/2008, la Società ha predisposto un piano di sicurezza e di valutazione dei rischi, ivi inclusi anche quelli interferenziali, nei luoghi di lavoro conforme alla normativa e ha individuato i soggetti responsabili:

- il Datore di Lavoro;
- il Delegato per la Sicurezza
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)(consulente esterno);
- il Medico del Lavoro competente (medico del lavoro esterno);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

VI.1. I principi di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute del lavoro e del rispetto dell'ordinamento e degli obblighi in materia ambientale

Tutti i Destinatari del Modello si impegnano ad adottare ogni cautela possibile, anche non espressamente normata, volta a evitare qualsivoglia danno, anche ai terzi. La Società ha implementato tutti gli standard di sicurezza caratteristici per le diverse attività produttive.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 52 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

DIAVERUM

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

Costituisce, inoltre, un obbligo contrattuale per il Datore di Lavoro garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. A tal fine devono essere adottate tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 15, comma1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee a evitare i rischi o a ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il Datore di Lavoro che abbia, in linea con i criteri generali sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.Lgs. n. 81/2008, nonché in materia ambientale, può essere ritenuto responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

VI.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza


Preliminarmente si ritiene doveroso sottolineare che l'estensione dell'applicazione del Decreto Legislativo 231/2011 ai delitti colposi non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello Organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente infatti di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; Delegato per la Sicurezza - RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente).

L'Organismo di Vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività di cui alla presente parte speciale del Modello (per i quali, come detto la responsabilità è in capo agli organi preposti dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro); l'OdV vigila e verifica l'idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi e delle procedure predisposte a prevenire i reati, oltreché delle valutazioni di rischio effettuate, degli adempimenti quali la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e del DUVRI – Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza, degli standard tecnico strutturali di attrezzature /impianti e luoghi di lavoro, delle procedure e disposizioni aziendali e in merito all'utilizzo eventuale dei Presidi di protezione individuali se richiesti, del sistema di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza, della sorveglianza sanitaria, delle attività di informazione, formazione e addestramento se previsto, dei documenti portanti le procedure, dell'attività di sorveglianza sanitaria ed infine della documentazione tecnica a corredo del sistema di controllo e monitoraggio in materia.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e lo stesso dovrà essere destinatario di copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute anche da fonti non anonime o extra-aziendali.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 53 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

VII. Prevenzione dei Reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati

Mediante la promulgazione della legge n. 48 del 18 Marzo 2008, nel cui art. 7 il legislatore ha previsto l'introduzione dell'art. 24-bis nell'impianto normativo del D.Lgs. 231/01, il legislatore ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

L'introduzione dell'articolo 24-bis del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, risponde all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi.

Occorre subito specificare che nonostante nel titolo dell'art.24-bis si faccia riferimento anche al "trattamento illecito dei dati", il corpo dell'articolo in questione non fa alcun riferimento alla disciplina relativa al trattamento illecito dei dati personali. Pertanto, il risk assessment svolto non ha avuto in oggetto la verifica della corretta attuazione della normativa nazionale in tema di privacy e, in particolare, dell'art. 167 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003).

In relazione alle fattispecie di reato previsto dall'articolo 24-bis, è stata attuata un'analisi delle procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici aziendali (modalità di utilizzo di strumenti informatici o telematici dell'ente dal dipendente o dal soggetto posto in posizione apicale, security policy per filtri di traffico di rete, ecc.) in merito alle principali aree a rischio.

L'area di Attività a Rischio che presenta profili di maggiore criticità, in relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate nel capitolo 3, risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la seguente:

- Gestione dei sistemi informativi e dei documenti informatici e in particolare le seguenti attività:
 - gestione delle misure di sicurezza a protezione dei sistemi informatici e/o telematici;
 - gestione degli utenti e del processo di assegnazione dei codici di accesso ai sistemi informatici e/o telematici;
 - variazione/ chiusura dei privilegi di accesso al sistema.


VII.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio di delitti informatici

I presidi procedurali necessitano la maggiore trasparenza e tracciabilità possibile nei processi di gestione dei sistemi informatici. A tal fine, i destinatari assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- acquisire, copiare, utilizzare senza autorizzazione o danneggiare software della Società o di terze parti;
- effettuare o distribuire copie di software;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 54 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- introdurre e/o utilizzare all'interno della Società software provenienti da fonti non autorizzate, inclusi quelli scaricati da Internet o che non prevedono l'acquisto di licenze;
- utilizzare il sistema informativo della Società in modo da intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l'attività della Società medesima o l'attività di soggetti terzi o in modo da violare le norme in merito;
- falsificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La documentazione relativa è messa agli atti della società ed è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto.

VII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono i seguenti:

- vigilare che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e sul rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.


VIII. Delitti di criminalità organizzata

Dall'approfondimento svolto in materia, le aree a rischio reato individuate nel presente documento sono tutte da considerarsi sensibili ai fini della commissione dei reati ex art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001. Per tale ragione il presente Modello, il sistema di controllo interno ivi descritto, nonché l'insieme delle procedure adottate, si possono considerare idonei a soddisfare le esigenze di tutela e controllo per quanto concerne le attività sensibili alla commissione dei reati in oggetto così come definiti dal legislatore.

IX. Altre fattispecie di reato

In seguito alle attività di mappatura e valutazione del rischio di commissione delle ipotesi di reato contemplate dal Decreto, effettuate anche in sede di aggiornamento del presente documento, non sono emerse, nell'ambito delle attività specifiche della Società, ipotesi di reato concretamente realizzabili relativamente alle fattispecie di reato di seguito riepilogate:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento ex art. 25-bis, D.Lgs. 231/01 (ad eccezione degli artt. 473 e 474 c.p.);
- Delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis1, D.Lgs. 231/01;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. 25-quater, D.Lgs. 231/01;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25-quater1, D.Lgs. 231/01;
- Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01;

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 55 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

- Reati di abuso di mercato ex art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01;
- Reati in materia di riciclaggio ex art. 25-octies, D.Lgs. 231/01;
- Reati in materia di violazione dei diritti d'autore ex art. 25-novies D.Lgs. 231/01;
- Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25-decies, D.Lgs. 231/01;
- Reati transnazionali, contro il crimine organizzato, il traffico di stupefacenti, l'intralcio alla giustizia, introdotti dall'art. 10 della Legge 146/2006.
- Reati Ambientali ex art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001.

X. Prevenzione dei delitti in materia di sfruttamento di immigrati il cui soggiorno è irregolare

Mediante la promulgazione del D.Lvo n. 109/2012 è stata inserita una nuova categoria di reati-presupposto all'impianto D.Lgs 231/2001.

Il nuovo art. 25 duodecies, infatti, inserisce nel novero dei reati fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente delle condotte di sfruttamento di cittadini terzi provenienti da paesi extra U.E. privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato, sia scaduto o abbia perso validità, con l'aggravante concernente il numero, l'età e la condizione di sfruttamento dei lavoratori stessi.

Da un'attenta analisi dell'attività aziendale, dall'esame della documentazione pertinente alla materia trattata e alla luce dei questionari specifici sottoposti ai referenti non risulta, allo stato, un livello di rischio apprezzabile non tanto perché non vi siano attività sensibili sotto il presente profilo, ma perché vi sono, di contro, idonei presidi di controllo volti a scongiurare il rischio di commissione delle predette condotte delittuose.


Laddove vi fossero comportamenti finalizzati ad eludere la procedura di assunzione del personale per sfruttare illecitamente lavoratori irregolari potrebbero configurarsi come l'improbabile risultato di iniziative personali isolate ed assolutamente impossibili da prevedere e monitorare se non con gli ordinari strumenti di guida e controllo dei comportamenti (Modello organizzativo e Codice Etico).

Per quanto attiene alle procedure appaiono sufficienti le misure adottate per:

- reclutare il personale;
- procedere all'assunzione dei candidati prescelti;
- creare il fascicolo personale del dipendente comprensivo di tutta la documentazione richiesta dalla legge per formalizzare il contratto di assunzione;

In ogni caso, per scongiurare del tutto il rischio commissione, seppur basso, dei suddetti reati, le misure attuate dall'Ente sono le seguenti:

- applicazione da parte dei competenti referenti delle procedure interne per il reclutamento del personale";
- impegno ad astenersi dal realizzare o dal concorrere alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello organizzativo a qualsiasi titolo ricollegabili alla materia delle assunzioni e della gestione del personale;
- previsione etiche all'interno di contratti stipulati e stipulandi dalla Società;
- diffusione all'interno dell'azienda del Codice Etico.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 56 di 57

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Verificare se la presente versione del Modello 231 corrisponde all'ultima disponibile sul sito della società

DIAVERUM

X.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti di sfruttamento di lavoratori irregolari

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei valori e delle direttive comportamentali descritte nel Codice Etico e nelle Linee Guida emanate dal gruppo possono essere ritenuti elementi già di per sé sufficienti per ridurre drasticamente il rischio, seppur già basso, di commissione di tali reati.


In ogni caso, per scongiurare del tutto il rischio, le misure attuate ed attuabili dall'Ente sono le seguenti:

- impegno da parte dei destinatari del Modello ad attenersi a regole di condotta aventi il fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di sfruttamento di lavoratori provenienti da paesi extra UE;
- impegno nell'astenersi dal porre in essere o concorrere alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel presente Modello Organizzativo;
- diffondere, con qualsiasi mezzo e strumento ritenuto idoneo allo scopo, una positiva cultura etica in ordine alla trasparenza dei processi di assunzione e gestione del personale e del rispetto dei diritti di tutti i lavoratori;
- messa in atto di costanti controlli di tipo sia "verticale" che "orizzontale" con eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, di comportamenti anomali ascrivibili a quelli descritti nel codice penale e nelle leggi speciali in materia nella forma consumata o tentata.

X.II. Compiti dell'organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne la fattispecie in questione sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire per perseguire obiettivi di trasparenza nei processi di assunzione, gestione e controllo del personale e rispetto dei diritti dei lavoratori;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati in questione;
- promuovere periodicamente, di concerto con l'alta direzione, corsi di formazione in aula aventi carattere di obbligatorietà per favorire la diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle Linee Guida e la loro corretta comprensione ed assimilazione da parte di tutto il personale della Società sia apicale che sottoposto;
- esaminare le eventuali segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo pervenute, anche in forma anonima, ed effettuare gli accertamenti necessari in relazione ad esse per verificarne la fondatezza.

	Edited by: Studio Meda	Tested by:	Approved by: C.d.A. di Diaverum Italia S.r.l. 30 dic 2013
	Issued by: CdA di Diaverum Italia S.r.l.	Issue date: 05/12/2013	Reviewed: version 1.0
	Privacy note:		Page 57 di 57